

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 23

Adunanza 17 giugno 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO - VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 698 - 153447/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPPIA e MARCO BELLION.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di San Francesco al Campo risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 72-28173 del 27/09/1993, modificato con successiva Variante n. 1, approvata con D.G.R. n. 7-5480 del 11/03/2002;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 3 del 01/03/1999, n. 16 del 19/06/2000, n. 25 del 26/10/2001, n. 2 del 20.02.2002 i progetti definitivi rispettivamente delle Varianti parziali n. 2, n. 3, n. 4 e 6 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/10/2001, la modificazione che non costituisce Variante n. 5 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;

- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 20 del 14/04/2003, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 7 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 2/05/2003, integrando in data 9/05/2003, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di San Francesco al Campo sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 3.264 abitanti nel 1971, 3.475 abitanti nel 1981, 3.849 abitanti nel 1991 e 4.286 abitanti nel 2001, dato quest'ultimo che conferma un trend demografico in incremento;
- superficie territoriale di 1.499 ettari di pianura, dei quali 330 appartenenti alla II^a Classe di capacità d'uso dei suoli (22% dell'intero territorio comunale); è altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 110 ettari, che rappresentano il 7% del territorio;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "*Area Ciriè*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 13, 16, 17, 19 e 20;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Banna e Fisca, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del P.T.R.;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Mignana, Rio della Valle, Rio della Vauda Ritano;
- tutela ambientale:
 - Area Protetta Regionale Istituita "*Riserva Naturale Orientata della Vauda*" che interessa una superficie comunale di 386 ettari;
 - Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10011 "*Vauda*", esteso su una superficie di 384 ettari;

per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.;

rilevato che il Comune di San Francesco al Campo, con la deliberazione testè citata, propone l'introduzione delle seguenti 15 modifiche cartografiche e normative al P.R.G.C. vigente:

- 1) rettifica alla delimitazione delle aree "*RC.O*" di pertinenza dei fabbricati ubicati in via Torino 171;
- 2) rettifica inerente la trasformazione dell'area "*PE*" ubicata in via Costa in area "*RB*" (catasto terreni Fg. 22, part. 328 e 329);
- 3) rettifica inerente la trasformazione dell'area "*PE*" ubicata in via Costa in area "*RB*" (catasto terreni Fg. 22, part. 146);
- 4) rettifica alla delimitazione dell'area "*NA*" di pertinenza del fabbricato ubicato in via Bruna 12;
- 5) rettifica inerente la delimitazione dell'area "*RA*" ubicata in via Teppi, in area "*RC*";
- 6) rettifica inerente la delimitazione dell'area "*RC.O*", ubicata in via Roma;
- 7) inserimento di viabilità di pertinenza del fabbricato sito in via Torino 78, mediante previsione di accesso dalla via Perrero;
- 8) rettifica inerente la delimitazione dell'area "*RC.O*" ubicata in via Roggeri (Cascina Roggeri);
- 9) rettifica dell'area "*S 4.11*" inerente alla possibilità di eliminare le superfetazioni edilizie realizzate sulla Chiesa, sarà cura dell'Amministrazione localizzarli nella suddetta area,

- consentendo la costruzione di un basso fabbricato della superficie utile massima di mq 30;
- 10) formazione di una nuova strada in Borgata Banni, al fine di ricostruire il ponte esistente, come da studio di fattibilità approvato con deliberazione della Giunta Comunale;
 - 11) modifica della viabilità dell'area "PN", come da progetto definitivo delle "infrastrutture funzionali e complementari alle attività produttive nell'area industriale di nuovo impianto in zona "PN" di P.R.G.C. al confine con il Comune di San Maurizio Canavese;
 - 12) rettifica alla viabilità relativa all'ampliamento di via Ghetto da via Perrero al Centro polisportivo comunale "Comm. Pietro Francone";
 - 13) individuazione cartografica della delimitazione della "Riserva Naturale Orientata della Vauda", così come istituita dalla Legge Regionale n. 23 del 7 giugno 1993;
 - 14) rettifica inerente l'ampliamento della Strada Militare dalla via Torino alla via Ritirata;
 - 15) riclassificazione delle aree "RI" definite dall'attuale strumento urbanistico quali "attività improprie in aree agricole in aree "RCO" definite "Aree residenziali consolidate". La modifica trae origine dalla necessità di perimetrare e normare edifici che in occasione della stesura del piano regolatore generale (1989) insistevano su porzioni di territorio improprie. Dall'adozione del P.R.G.C. ad oggi, tali edifici e consolidamenti urbanistici, pertanto sono riconducibili alle aree "RCO";

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità, per effetto delle integrazioni pervenute il 09/05/2003, scade in data 23/06/2003;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 9/06/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte delle osservazioni con le quali:

- in linea generale, si rileva che il provvedimento trasmesso alla Provincia non consente una chiara valutazione delle modifiche proposte, in quanto gli elaborati illustrativi non riportano la localizzazione cartografica delle zone modificate (e non sono state neppure allegate le cartografie del P.R.G.C. vigente e gli estratti normativi). Allo stato attuale, la mancanza di raffronto e di indicazioni di merito, rendono incerta l'attribuzione di variante parziale piuttosto che strutturale.

Sarebbe pertanto opportuno corredare la *Relazione Illustrativa* con tavole di raffronto tra il Piano vigente e quello modificato, in modo da consentire una chiara ed agevole lettura della Variante;

- con riferimento alla rettifiche proposte in alcune aree (*RC.O - RA - NA*), non si riescono ad individuare le motivazioni dell'intervento ed il tipo di modifica proposto ed i suoi effetti sul Piano regolatore;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. del Comune di San Francesco al Campo, adottato con deliberazione C.C. n. 20 del 14/04/2003, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nelle argomentazioni e riserve della premessa;
3. di trasmettere al Comune di San Francesco al Campo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso